

AUTO AUTO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI **ALTRI VEICOLI**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Mod. 40/557.4 - Ed. 01.01.2017





**CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
ALTRI VEICOLI**

Fascicolo Informativo





Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ⁷ ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Presso i punti vendita e nel sito Internet di Cattolica è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte da Cattolica.

Glossario

ALTRI VEICOLI

Autoveicoli, come definiti all'articolo 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a) e c), Macchine Operatrici, come definite dall'articolo 58 del codice della strada, rimorchi in genere.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

ARAG

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

BANCA DATI

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

CAPITALE ASSICURATO

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

CARTA DI CREDITO

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ente Finanziario quale strumento di pagamento che finanzia gli acquisti e consente al titolare di effettuare transazioni con addebito in un tempo successivo a saldo unico o rateizzato presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

CARTA DI DEBITO O PAGOBANCOMAT

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di credito quale strumento di pagamento

che non finanzia gli acquisti ma consente al titolare, previo deposito di fondi in via anticipata, di effettuare transazioni con addebito in tempo reale presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

CARTA VERDE

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione e il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ² o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

CATTOLICA

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio unitamente al relativo contrassegno ³.

CIRCOLAZIONE

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore⁴.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente ⁵.

CLASSE DI MERITO INTERNA

Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private e sue successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

CONSAP

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in

precedenza esercitata dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia ⁶.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

CONTRASSEGNO

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

CONVIVENTI

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata.

DEGRADO D'USO

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

EUROP ASSISTANCE

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

FORMA DI ASSICURAZIONE

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'articolo 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INCENDIO

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

ISVAP

Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

IVASS

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013.

È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

LIMITI DI GARANZIA

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.

MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all'Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

MINIMO SCOPERTO

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

NUCLEO FAMILIARE

Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

PRESTAZIONI

I servizi prestati all'Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di Cattolica.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

REGOLE EVOLUTIVE

Le modalità definite da Cattolica per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

RISARCIMENTO

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

RIVALSA

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

SCOPERTO

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Assistenza stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'articolo 61 "DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO".

SOMMA ASSICURATA

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con Cattolica, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione.

VALORE COMMERCIALE

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.

VALORE DI LISTINO

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA salvo nei casi in cui all'Assicurato sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

VALORE INTERO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle stesse con la conseguenza che *se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.*

VEICOLO

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" *se assicurati.*

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazioni

Informazioni generali:

- Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona
- Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112
- Sito internet: www.cattolica.it
- Email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it
- pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Si rinvia al sito internet di Cattolica www.cattolica.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

Entrando nell'Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali.

IL PRODOTTO

prodotto "Auto a Tutto Campo – Altri Veicoli" offre la possibilità di assicurare, nei limiti e alle condizioni definite, diversi rischi legati al veicolo assicurabile:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni materiali e diretti derivanti al veicolo da incendio dello stesso con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio o azione del fulmine e quelli cagionati dai suddetti eventi indennizzabili a termini di contratto a cose di terzi (garanzie *Incendio*);
- i danni materiali e diretti al veicolo da furto e rapina, consumati o tentati, ovvero da scasso nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti nello stesso contenuti e non assicurati (garanzia *Furto*);
- diversi danni e spese conseguenti al verificarsi di sinistri Incendio o Furto indennizzabili a termini di contratto e ad altri eventi quali smarrimento o sottrazioni delle chiavi, dei documenti di circolazione o della targa del veicolo; rottura cristalli e apertura accidentale dell'airbag per difettoso funzionamento (Garanzie *Complementari*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione (garanzia *Kasko Completa*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria o uragani o anche di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (garanzia *Eventi Speciali*);
- le spese legali per vertenze connesse alla circolazione (garanzia *Tutela Legale*);
- le conseguenze degli infortuni occorsi al conducente (garanzie *Morte, Invalidità Permanente, Rimborso spese mediche, Indennità da ricovero*);
- una serie di prestazioni di assistenza *stradale a seguito di incendio, furto, guasto del veicolo o incidente stradale, comprese, accanto a quelle legate al veicolo, casistiche di assunzione o anticipazione di spese per le emergenze conseguenti a infortunio ovvero a fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di incidente stradale* (garanzia *Assistenza Stradale*);

- *una serie di prestazioni* di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo (garanzie di *Assistenza a seguito di Infortunio* prestate con le garanzie Infortuni).

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto di alcune riserve e vincoli assuntivi delineati con chiarezza nelle Condizioni di assicurazione e richiamati altresì nelle parti della presente Nota Informativa dedicate alle singole coperture offerte.

È comunque possibile scegliere di acquistare soltanto le garanzie relative alla Responsabilità Civile o in alternativa soltanto le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Responsabilità Civile da Circolazione

B - Informazioni sul Contratto

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

FORMULA TARIFFARIA

Per le **macchine operatrici** e gli **autobus urbani** la formula tariffaria proposta è fissa, non essendo il premio soggetto a variazioni in relazione al verificarsi o meno di sinistri, come da disciplina contenuta nel paragrafo 16.2 "Tariffa fissa" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

Per i **ciclomotori adibiti al trasporto di cose** la tariffa applicata è di tipo "Franchigia fissa e assoluta", che prevede, a fronte di un premio non soggetto a variazioni in funzione del verificarsi o meno di sinistri, l'obbligo solidale di Contraente e Assicurato di rimborsare a Cattolica l'importo del risarcimento dalla stessa liquidato ai terzi danneggiati nei limiti della franchigia indicata in polizza come da disciplina contenuta nel paragrafo 16.3 "Franchigia fissa e assoluta" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

Per gli **autobus extraurbani** il Contraente potrà optare tra le due formule tariffarie "Tariffa fissa" e "Franchigia fissa e assoluta", sopra descritte come da disciplina contenuta nei paragrafi 16.2 "Tariffa fissa" e 16.3 "Franchigia fissa e assoluta" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

Per gli **autocarri fino a 60 q.li**, **autocarri speciali fino a 60 q.li** e **autocaravan fino a 60 q.li**, il Contraente potrà optare tra le formule tariffarie "Franchigia fissa e assoluta" e la formula "Bonus/Malus" che prevede, a ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo in relazione alla presenza o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, così come indicato al paragrafo 16.1 "Bonus/Malus" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

Per i **veicoli diversi da quelli sopra indicati**, il Contraente potrà optare tra le due formule tariffarie "Franchigia fissa e assoluta" e "Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus" (di seguito Pejus), che prevede, a ogni scadenza annuale, l'eventuale variazione in aumento del premio applicato per la precedente annualità in relazione al pagamento di due o più sinistri nel corso del periodo di osservazione come da disciplina contenuta nel paragrafo 16.4 "Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

OGGETTO DELLA GARANZIA

Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della responsabilità civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria ⁷.

Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" e 32 "GESTIONE DELLE VERTENZE" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenze

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA", 6 "SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE", 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI", 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)", 14 "ESCLUSIONI E RIVALSA" e 32 "GESTIONE DELLE VERTENZE".

Avvertenze

È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di Cattolica ovvero dell'esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.

Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE", 14 "ESCLUSIONI E RIVALSA", e 31 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI".

Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di Cattolica, si rinvia all'articolo 17 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, paragrafi 17.1 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti" e 17.2 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone".

Avvertenze

In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" delle Condizioni di assicurazione.

ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE

Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000

- Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000

- Ammontare dei danni a cose Euro 40.000

Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose

- Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000

- Ammontare dei danni a cose Euro 40.000

Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.

Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

ESTENSIONI DELLA COPERTURA

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all'articolo 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)", delle Condizioni di assicurazione.

Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all'articolo 17 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE paragrafi 17.1 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti e 17.2 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone" e 17.3 "Circolazione in aree aeroportuali".

SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all'articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI".

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenze

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.

Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO" e 10 "ALTRE ASSICURAZIONI".

PREMI

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di 1 anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia Responsabilità Civile e, comunque, per una durata massima di 180 giorni.

Il premio per le coperture di durata pari ad 1 anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno intero deve essere corrisposto alla relativa scadenza.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante entro i limiti generali posti dalla legge e *nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS*;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

Avvertenze

Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Cattolica all'Intermediario.

FRAZIONAMENTO

Il premio imponibile annuo superiore ad Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali applicando, rispettivamente, un aumento pari al 3%, al 4% o al 5% sullo stesso.

Avvertenze

Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 5 "CESSAZIONE DEL RISCHIO".

Cattolica procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) "Risoluzione del contratto" dell'articolo 4 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO" delle Condizioni di assicurazione.

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Cattolica si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

L'Impresa, inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l'attestazione sullo stato del rischio, mettendolo a disposizione nell'Area Clienti riservata del sito www.cattolica.it

Cattolica comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO

L'attestazione sullo stato del rischio viene trasmessa da Cattolica in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.

Cattolica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, mette a disposizione del Contraente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica come specificato negli articoli 15, 43, 57 e 81 delle Condizioni di assicurazione.

Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale ("CU"), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si rinvia agli articoli 16, 44, 82 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.

Avvertenze

La classe di merito di conversione universale ("CU") riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.

RECESSO

Non ricorre l'ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui

il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di Cattolica il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un **contributo al Servizio Sanitario Nazionale** (al momento della redazione del presente documento pari al **10,50%** dello stesso) - all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, **l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione** - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del **12,50%**⁹ per tutto il territorio nazionale - è soggetta a **modifica, in aumento o in diminuzione**, nella misura massima del **3,5%**, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze <http://www.finanze.gov.it>. All'indirizzo http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrcrca.htm è riportato l'elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, con l'indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell'aliquota risultante.

La Provincia di riferimento per determinare l'aliquota d'imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo.

Avvertenze

Ai sensi di legge, per la determinazione dell'imposta applicabile, fa fede la data dell'incasso del premio, con la conseguenza che:

- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da Cattolica al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull'importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d'imposta.

Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale.

Per le Province di Trento e Bolzano, cui si applica l'articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al **12,50%** non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

Avvertenze

Alla scelta di contratto che preveda il risarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Si richiama l'attenzione sull'applicazione della **procedura di risarcimento diretto** in relazione a tutti gli incidenti:

- che abbiano coinvolto soltanto due veicoli entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia ed in cui non risultino coinvolte macchine agricole e/o ciclomotori non targati con il nuovo regime di targatura di cui al regolamento emanato con DPR n. 153 del 6 Marzo 2006;
- in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
- da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come lesioni gravi i danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%; l'applicazione della procedura di risarcimento non è, invece, esclusa se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che abbiano subito lesioni anche gravi.

Qualora risulti applicabile la suddetta procedura, la richiesta di risarcimento deve essere effettuata direttamente a Cattolica. Con riferimento alle procedure liquidative applicabili nei casi di **risarcimento diretto**, si richiamano gli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni ed il DPR n. 254 del 18 luglio 2006. Per tutti gli altri casi, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del suddetto codice.

Avvertenze

La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 31 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI".

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di Cattolica.

Nel caso in cui risulti applicabile la disciplina del **risarcimento diretto**, Cattolica deve formulare l'offerta di risarcimento entro i termini di seguito indicati, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta:

- in caso di danni alle persone, 90 giorni;
- in caso di danni alle cose trasportate e/o al veicolo, 60 giorni, ridotti a 30 nel caso in cui i conducenti coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.).

In caso di accettazione della somma offerta, Cattolica provvede al pagamento entro 15 giorni.

In caso di rifiuto della somma offerta, Cattolica provvede comunque al pagamento dell'importo offerto nello stesso termine, imputando la somma alla liquidazione definitiva del danno.

In caso di mancata risposta da parte del danneggiato, la somma offerta, imputata alla eventuale liquidazione definitiva del danno, verrà corrisposta, trattandosi di procedura di risarcimento diretto, decorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'offerta.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 e agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.

In caso di **incidente avvenuto in Italia**, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'**Ufficio Centrale Italiano - UCI**, Corso Sempione 39 20135 - Milano, indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso, Compagnia di Assicurazione che garantisce la R.C. Auto del veicolo, estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente e descrizione dell'incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la Carta Verde del veicolo estero e, ove effettuata constatazione amichevole di incidente, copia del relativo

modulo debitamente sottoscritto.

In caso di **incidente avvenuto all'estero** nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al **Centro di Informazione** costituito presso **CONSAP** (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06/85796270; e-mail: richieste.centro@consap.it).

Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello *Spazio Economico Europeo* non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta **CONSAP** quale gestore del **Fondo di garanzia per le vittime della strada**, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06/85796334, e-mail: organismo@consap.it).

CONSAP S.p.A. è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello *Spazio Economico Europeo* a causa di veicolo non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all'Impresa designata con provvedimento dell'ISVAP (in futuro dell'IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.

Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP www.consap.it.

FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alle formule tariffarie *Bonus/Malus e Pejus* o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive della formula tariffaria Bonus/Malus, versando a Cattolica o a CONSAP (in caso di sinistri liquidati nell'ambito della procedura di risarcimento diretto) una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi, così come previsto dalle condizioni di assicurazione.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel corso del quale siano stati pagati i sinistri.

I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto, per poter procedere al rimborso del sinistro, dovrà essere inviata una richiesta scritta a **CONSAP** – Servizio Stanza di Compensazione contenente altresì i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile; l'indicazione della targa del veicolo responsabile, della targa del veicolo danneggiato, della Compagnia assicurativa del danneggiato e di nome, cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile.

CONSAP comunicherà, quindi, al richiedente l'ammontare dell'importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento e, ricevuto il pagamento, rilascerà un'attestazione in base alla quale Cattolica procederà alla riclassificazione del contratto e al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti.

ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della *privacy* dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
 - a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;

- b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, Cattolica, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di Cattolica.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a Cattolica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, Cattolica comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Nell'ambito della **procedura di risarcimento diretto** di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni, l'Impresa Debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all'Impresa Gestionaria, dandone contestuale comunicazione al richiedente.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell'Impresa Gestionaria.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, www.ivass.it, correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT – Furto , Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da Circolazione

B - Informazioni sul Contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati:

- la Sezione "Tutela su Misura", può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di "Responsabilità Civile";
- le garanzie della Sezione "Tutela a Bordo" sono sempre accessorie alla Sezione "Responsabilità Civile" o alla Sezione "Tutela su Misura";
- nell'ambito della Sezione "Tutela su Misura", l'acquisto della garanzia Incendio costituisce il presupposto per poter acquistare le garanzie *Furto*, *Garanzie Complementari*, *Eventi Speciali* e *Kasko Completa* (queste ultime due esclusivamente per gli Autocarri);
- le *Garanzie Complementari* della Sezione "Tutela su Misura", se acquistate in abbinamento alla sola sezione "Responsabilità Civile", necessitano l'acquisto di una tra le garanzie *Incendio* e *Infortuni del conducente* della sezione "Tutela a Bordo".

Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicata alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo "INFORMAZIONI SULL'IMPRESA", sono di seguito riepilogate con l'indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione.

GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI

I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell'autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione "Tutela su Misura".

SEZIONE TUTELA SU MISURA

Le coperture offerte con la Sezione "Tutela su Misura" riguardano, in particolare:

- 1) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi. Si rinvia agli articoli 20 "GARANZIA INCENDIO" e paragrafo 20.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)" dello stesso articolo, delle Condizioni di assicurazione;
- 2) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all'articolo 21 "GARANZIA FURTO" delle Condizioni di assicurazione);
- 3) in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l'indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all'articolo 22 "GARANZIE COMPLEMENTARI", cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
- 4) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o

collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all'articolo 23 "GARANZIA KASKO COMPLETA" delle Condizioni di assicurazione);

- 5) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani (si rinvia all'articolo 24 "GARANZIA EVENTI SPECIALI" delle Condizioni di assicurazione).

La garanzia *Furto* è, inoltre, ampliabile con l'acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 26.1 "Apparecchi audiofonovisivi" e 26.2 "Danni successivi al Furto e danni da scasso" dell' articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO".

GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI

SEZIONE TUTELA A BORDO

La sezione comprende tre pacchetti di garanzie, offerti, ciascuno, in due forme alternative (Top e Classic) e acquistabili autonomamente l'uno dall'altro, scegliendo la forma ritenuta più idonea con riferimento a ciascuno:

- pacchetto "Assistenza stradale"
- pacchetto "Tutela Legale"
- pacchetto "Infortuni del conducente", dedicato alla persona e comprensivo di garanzie Infortuni e Assistenza (forma *Top* o forma *Classic*)

Garanzie Assistenza Stradale (esclusivamente per gli Autocarri fino a 35 q.li e altezza non superiore a mt 2,80)

Le prestazioni offerte riguardano una serie di servizi di assistenza stradale. Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 27 - "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE" delle Condizioni di assicurazione, paragrafi da 27.1 a 27.25.

Garanzie Tutela Legale (non prestabile per Macchine Operatrici e Rimorchi in genere)

Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia al paragrafo 28.3 "Casi assicurati" dell'articolo 28 "GARANZIE TUTELA LEGALE" e all'articolo 43 "DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO" delle Condizioni di assicurazione;

Garanzie pacchetti Infortuni del conducente (per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e Macchine Operatrici)

L'assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia.

Le garanzie offerte per gli **Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li** con la forma Classic riguardano *Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese mediche*; con la forma Top riguardano la garanzia *Indennità da ricovero*.

Le garanzie offerte per le **Macchine Operatrici** con la forma Classic riguardano *Invalidità Permanente e Morte*; con la forma Top riguardano la garanzia *Rimborso spese mediche*.

Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 29.6 "Estensioni di garanzia (sempre operanti)".

Unitamente alle suddette garanzie Infortuni vengono, inoltre offerte, esclusivamente per gli **Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li**, una serie di prestazioni di assistenza alla persona del conducente a seguito di infortunio occorsogli alla guida del veicolo assicurato per la disciplina delle quali si rinvia alla parte comune premessa ai singoli paragrafi e al paragrafo 29.7 "Assistenza a seguito di infortunio" dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenze

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate.

Tutte le garanzie: articolo 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE"

Garanzie Sezione Tutela su Misura:

articoli da 20 a 24, che disciplinano le singole garanzie, articolo 25 "ESCLUSIONI"; articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 35 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 32 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI";

Garanzie Sezione Tutela a Bordo:

- articolo 27 "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE", paragrafi da 27.1 a 27.25 e articolo 30 "ESCLUSIONI", paragrafo 30.1 "Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale" per le garanzie del pacchetto Assistenza Stradale;
- articoli 28 "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi da 28.1 a 28.3 e articolo 30 "ESCLUSIONI", paragrafo 30.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale", per le garanzie Tutela Legale;
- articoli 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", fino al paragrafo 29.6 e 30 "ESCLUSIONI", paragrafo 30.3 "Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente - garanzia Infortuni" e articolo 49 "CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO", per le garanzie Infortuni.
- articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", parte comune premessa ai singoli paragrafi, paragrafo 29.7 "Assistenza a seguito di infortunio", articolo 30 "ESCLUSIONI", paragrafo 30.4 "Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio", per la garanzia Assistenza a seguito di infortunio.

Per i casi di sospensione dell'assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all'articolo 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA".

Avvertenze

Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.

Per le garanzie concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa ed Eventi Speciali) Cattolica determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l'attenzione sulle voci "annualità assicurativa", "degrado d'uso", "forma di assicurazione", "franchigia", "indennizzo, indennità, risarcimento", "limiti di garanzia", "massimale/somma assicurata/ capitale assicurato", "minimo scoperto", "primo rischio assoluto", "risarcimento", "scoperto" "valore commerciale", "valore di listino", e "valore intero"
- agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.

Garanzie Sezione Tutela su Misura:

articolo 18 "VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO", articoli da 20 a 24, che disciplinano le singole garanzie, articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 32 "GESTIONE DELLE VERTENZE", articolo 35 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO", articolo 36 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e articolo 39 "FRANCHIGIA O SCOPERTO";

Garanzie Sezione Tutela a Bordo:

- articolo 27 "GARANZIE ASSISTENZA STRADALE", paragrafi da 27.1 a 27.25 per le garanzie del pacchetto Assistenza stradale;
- articolo 28 "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi da 28.1 a 28.3 per la garanzia Tutela Legale;
- articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", Tabella e paragrafi da 29.1 a 29.6. e articolo 50 "ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE" per la garanzia Infortuni;
- articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", paragrafo 29.7 "Assistenza a seguito di infortunio".

ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE

Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura – Massimale Euro 150.000

A) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.

Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.

B) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000

Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.

ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA/CAPITALE ASSICURATO

Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000.

IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE

Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000

L'indennizzo dovuto da Cattolica a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).

Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell'articolo 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile.

IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE*

Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000

FURTO TOTALE

Danno occorso per furto totale: Euro 35.000

Indennizzo dovuto da Cattolica: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

FURTO PARZIALE

Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500

Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), Cattolica, ai sensi dell'articolo 46 "ASSICURAZIONE PARZIALE" delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.

Pertanto, l'indennizzo dovuto da Cattolica sarà pari a Euro 3.000:

ovvero $\frac{3.500 \text{ (danno occorso)} \times 30.000 \text{ (somma assicurata)}}{35.000 \text{ (valore commerciale del veicolo)}}$

$\frac{3.500 \text{ (danno occorso)} \times 30.000 \text{ (somma assicurata)}}{35.000 \text{ (valore commerciale del veicolo)}}$

salva comunque l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO

Garanzia Furto – Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 – Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo

- A) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000.
Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno)
- B) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000.
Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).

ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:

Garanzia Fenomeni Naturali Sezione Tutela Light– Somma assicurata Euro 1.000 - franchigia pattuita in polizza Euro 250.

Valore commerciale del veicolo Euro 10.000

- A) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200
Danno indennizzabile Euro 0.
- B) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.

*** ASSICURAZIONE PARZIALE**

Si evidenzia che, in assenza di deroga all'articolo 1907 – Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione "Tutela su Misura" concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all'effettivo valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia agli articoli 36 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e 18 "VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenze

Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione; l'assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ**Avvertenze**

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell'assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO – VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO"; paragrafo 21.1 "Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza" dell'articolo 21 "GARANZIA FURTO"; paragrafo 29.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" e articolo 30 "ESCLUSIONI", paragrafi 30.3 "Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente – Garanzie Infotuni" e 30.4 "Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di assistenza a seguito di infortunio".

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE

Avvertenze

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa.

ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di Cattolica all'assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell'Assicurato.

Il cambiamento della zona di residenza dell'Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi *Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali*.

Avvertenze

Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del conducente della Sezione "Tutela a Bordo". Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 29.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" ed all'articolo 30 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di assicurazione.

PREMI

PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di 1 anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio per le coperture di durata pari a 1 anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno deve essere corrisposto alla relativa scadenza in base al frazionamento prescelto.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica, espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante *entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS*;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

Avvertenze

Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece,

semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.

FRAZIONAMENTO

Il premio imponibile annuo superiore ad Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali applicando, rispettivamente, un aumento pari al 3%, al 4% o al 5% sullo stesso.

Avvertenze

Cattolica o l'Intermediario possono, inoltre, applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

Avvertenze

In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 21.1 - Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche.

ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell' annualità assicurativa.

Avvertenze

Con riferimento alle garanzie della Sezione "Tutela su Misura" Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi Speciali, Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 3 "Durata del contratto - proposta di rinnovo", e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.

RIVALSE

Avvertenze

Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Cattolica rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 42 "RINUNCIA ALLA RIVALSA" e 52 "RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA" delle Condizioni di assicurazione.

DIRITTO DI RECESSO

Avvertenze

Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.

Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di

decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a Cattolica entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.

- Garanzie *Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela Legale* : 13,5%
- Garanzie *Assistenza*: 10%
- Garanzie *Infortuni*: 2,5%

C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenze

Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione "Tutela a Bordo", il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio. Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di arbitrato monocratico richiesto dall'Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l'esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l'Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti.

In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l'eventuale terzo arbitro.

La visita medica può sempre essere richiesta.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

- Garanzie Sezione "Tutela su Misura": articoli da 33 a 42.
- Garanzie Sezione "Tutela a Bordo":
 - Garanzie Assistenza Stradale: articolo 27 "GARANZIA ASSISTENZA STRADALE" e paragrafo "Modalità relative alla richiesta di Assistenza" contenuto nelle "Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie di Assistenza stradale della Sezione "Tutela a Bordo";
 - garanzie Tutela Legale: articoli 28 "GARANZIE TUTELA LEGALE" e da 43 a 47;
 - garanzie Infortuni: paragrafi dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 48 a 52;
 - garanzie Assistenza a seguito di Infortunio di cui al pacchetto Infortuni del conducente nelle due forme Top e Classic: paragrafi dell'articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" dedicati alle singole garanzie Assistenza e paragrafo "Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di infortunio" contenuto nelle "Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie di Assistenza a seguito di Infortunio della Sezione "Tutela a Bordo" comprese nel pacchetto Infortuni del conducente, forme Top e Classic.

Avvertenze

La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Tutela Legale e Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 27 "GARANZIA ASSISTENZA STRADALE", articolo 28 "GARANZIE TUTELA LEGALE", articolo 29 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", paragrafo 29.7 "Assistenza a seguito di Infortunio" nonché paragrafi "Modalità relative alla richiesta di assistenza" e "Modalità relative alla richiesta di assistenza a seguito di Infortunio" contenuti nelle "Norme che regolano l'assicurazione in caso di sinistro" con riferimento alle garanzie Assistenza della Sezione "Tutela a Bordo".

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, www.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

ARBITRATO

Con riferimento all'assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all'interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l'Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (articolo 46 "GESTIONE DEL SINISTRO" delle Condizioni di assicurazione).

È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere:

- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie della Sezione "Tutela su Misura" (articolo 37 "LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE");
- in caso di controversie sul diritto all'indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 51 "ARBITRATO IRRITUALE" delle Condizioni di assicurazione).

Avvertenze

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.

Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01.01.2017.

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il legale rappresentante

Dott. Giovan Battista Mazzucchelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. B. Mazzucchelli". The signature is written in a cursive style with a large initial "G" and a long horizontal stroke at the end.



Condizioni di assicurazione



Indice

DEFINIZIONI GENERALI pag. 7

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 14

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
 VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO pag. 14

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA pag. 14

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO pag. 14

ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO pag. 14

ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO pag. 16

ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO pag. 16

ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO pag. 17

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE pag. 17

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE pag. 17

ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI pag. 17

GARANZIE PRESTATE

NORME COMUNI

ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE pag. 18

ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI (VALIDO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
 E PER L'ESTENSIONE RICORSO TERZI DELLE GARANZIE INCENDIO E INCENDIO LIGHT) pag. 18

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 21

13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) pag. 21

ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA pag. 21

ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO pag. 22

ART. 16 FORMA TARIFFARIA pag. 22

16.1 Bonus/Malus pag. 22

TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO pag. 23

16.1.1 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito pag. 23

TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS pag. 25

16.2 Tariffa fissa (*valida per macchine operatrici e autobus urbani ed extraurbani*) pag. 26

16.3 Franchigia fissa e assoluta (*valida per macchine operatrici e autobus urbani*) pag. 26

16.4 Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus (*valida per autocarri oltre 60 q.li, autocarri speciali
 oltre 60 q.li, autocaravan oltre 60 q.li*) pag. 26

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

ART. 17 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE pag. 27

17.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ... pag. 27

17.2 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone pag. 27

17.3 Circolazione in aree aeroportuali pag. 27

SEZIONE TUTELA SU MISURA

| | | |
|----------------|---|---------|
| ART. 18 | VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO..... | pag. 31 |
| ART. 19 | ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO..... | pag. 31 |
| ART. 20 | GARANZIA INCENDIO..... | pag. 31 |
| 20.1 | Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)..... | pag. 31 |
| 20.1.1 | Ricorso terzi da incendio..... | pag. 32 |
| ART. 21 | GARANZIA FURTO..... | pag. 32 |
| 21.1 | Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza..... | pag. 32 |
| 21.2 | Recupero del veicolo..... | pag. 32 |
| ART. 22 | GARANZIE COMPLEMENTARI..... | pag. 32 |
| 22.1 | Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione..... | pag. 32 |
| 22.2 | Recupero e custodia..... | pag. 33 |
| 22.3 | Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa..... | pag. 33 |
| 22.4 | Danni ai bagagli..... | pag. 33 |
| 22.5 | Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe..... | pag. 33 |
| 22.6 | Rottura dei cristalli..... | pag. 33 |
| 22.7 | Ripristino air-bag..... | pag. 34 |
| 22.8 | Danni da soccorso vittime della strada..... | pag. 34 |
| ART. 23 | GARANZIA KASKO COMPLETA..... | pag. 34 |
| ART. 24 | GARANZIA EVENTI SPECIALI..... | pag. 34 |
| ART. 25 | ESCLUSIONI..... | pag. 34 |
| 25.1 | Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio..... | pag. 34 |
| 25.2 | Esclusioni specifiche per la garanzia Furto..... | pag. 35 |
| 25.3 | Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei Cristalli..... | pag. 35 |
| 25.4 | Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa..... | pag. 35 |
| 25.5 | Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali..... | pag. 35 |

SEZIONE TUTELA SU MISURA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

| | | |
|----------------|--|---------|
| ART. 26 | CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO..... | pag. 36 |
| 26.1 | Apparecchi audiofonovisivi..... | pag. 36 |
| 26.2 | Danni successivi al furto e danni da scasso..... | pag. 36 |

SEZIONE TUTELA A BORDO

ASSISTENZA STRADALE

| | | |
|----------------|---|---------|
| ART. 27 | GARANZIE ASSISTENZA STRADALE..... | pag. 39 |
| 27.1 | Soggetti assicurati..... | pag. 39 |
| 27.2 | Durata della copertura all'estero..... | pag. 39 |
| 27.3 | Soccorso stradale..... | pag. 39 |
| 27.4 | Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione..... | pag. 40 |
| 27.5 | Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia)..... | pag. 40 |
| 27.6 | Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)..... | pag. 40 |
| 27.7 | Auto in sostituzione in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)..... | pag. 41 |
| 27.8 | Rientro dei passeggeri/Prosecuzione del viaggio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)..... | pag. 41 |
| 27.9 | Viaggio per il recupero del veicolo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)..... | pag. 41 |
| 27.10 | Spese d'albergo (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)..... | pag. 42 |
| 27.11 | Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale (prestazione operante solo all'estero)..... | pag. 42 |

| | | |
|--|---|----------------|
| 27.12 | Autista a disposizione (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 42 |
| 27.13 | Invio pezzi di ricambio (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 42 |
| 27.14 | Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 42 |
| 27.15 | Interprete a disposizione (prestazione operante solo all'estero) | pag. 43 |
| 27.16 | Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione operante solo all'estero) | pag. 43 |
| 27.17 | Anticipo spese legali (prestazione operante solo all'estero) | pag. 43 |
| 27.18 | Rientro sanitario (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 43 |
| 27.19 | Viaggio di un familiare (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 43 |
| 27.20 | Recupero del veicolo in Italia (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 44 |
| 27.21 | Rientro salma (prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato) | pag. 44 |
| 27.22 | Abbandono legale (prestazione operante solo all'estero) | pag. 44 |
| 27.23 | Trasmissione messaggi urgenti | pag. 44 |
| 27.24 | Informazioni e consigli telefonici | pag. 44 |
| 27.25 | Norme che regolano le prestazioni di assistenza | pag. 45 |
| 27.25.1 | Condizioni relative agli anticipi | pag. 45 |
| 27.25.2 | Inesistenza di obblighi di compensazione | pag. 45 |
| 27.25.3 | Circostanze fortuite ed imprevedibili | pag. 45 |
| | | |
| TUTELA LEGALE (garanzia non prestabile per le macchine operatrici e i Rimorchi in genere) | | |
| ART. 28 | GARANZIE TUTELA LEGALE | pag. 45 |
| 28.1 | Delimitazioni | pag. 45 |
| 28.2 | Soggetti assicurati | pag. 46 |
| 28.3 | Casi assicurati | pag. 46 |
| | | |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE | | |
| <i>(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)</i> | | |
| ART. 29 | GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE | pag. 46 |
| 29.1 | Persone non assicurabili | pag. 48 |
| TABELLA 1 - COMBINAZIONE VALIDA PER AUTOCARRI FINO A 60 Q.LI, AUTOCARRI SPECIALI E AUTOCARAVAN FINO A 35 Q.LI | | |
| | | pag. 47 |
| TABELLA 2 - COMBINAZIONE VALIDA PER MACCHINE OPERATRICI | | |
| | | pag. 47 |
| | | |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI | | |
| <i>(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)</i> | | |
| 29.2 | Invalità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) | pag. 48 |
| TABELLA DI LIMITAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE | | |
| | | pag. 49 |
| 29.3 | Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) | pag. 50 |
| 29.4 | Rimborso spese sanitarie (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) | pag. 50 |
| 29.5 | Indennità da ricovero per infortunio (garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top) | pag. 50 |
| 29.6 | Estensioni di garanzia (sempre operanti) | pag. 51 |
| | | |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA | | |
| <i>(garanzia non prestabile per Macchine Operatrici)</i> | | |
| 29.7 | Assistenza a seguito di infortunio | pag. 52 |
| 29.7.1 | Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) | pag. 52 |
| 29.7.2 | Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) | pag. 52 |

| | | | |
|----------------|--|------|----|
| 29.7.3 | Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24) | pag. | 52 |
| 29.7.4 | Invio di un medico a domicilio | pag. | 52 |
| 29.7.5 | Trasporto in autoambulanza in Italia | pag. | 52 |
| 29.7.6 | Invio di un infermiere a domicilio in Italia | pag. | 52 |
| 29.7.7 | Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato | pag. | 52 |
| 29.7.8 | Rientro dal centro ospedaliero attrezzato | pag. | 53 |
| 29.7.9 | Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) | pag. | 53 |
| 29.7.10 | Viaggio di un familiare (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) | pag. | 54 |
| 29.7.11 | Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato) | pag. | 54 |
| 29.7.12 | Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all'estero) | pag. | 54 |
| 29.7.13 | Interprete a disposizione (prestazione valida solo all'estero) | pag. | 54 |
| 29.7.14 | Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero (prestazione valida solo all'estero) | pag. | 54 |
| ART. 30 | ESCLUSIONI | pag. | 55 |
| 30.1 | Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale | pag. | 55 |
| 30.2 | Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale | pag. | 55 |
| 30.3 | Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente - garanzie Infortuni | pag. | 55 |
| 30.4 | Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio | pag. | 56 |

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

| | | | |
|----------------|---|------|----|
| ART. 31 | MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI | pag. | 59 |
| ART. 32 | GESTIONE DELLE VERTENZE | pag. | 59 |

SEZIONE TUTELA SU MISURA

| | | | |
|----------------|---|------|----|
| ART. 33 | MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI | pag. | 59 |
| ART. 34 | RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE | pag. | 59 |
| ART. 35 | DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO | pag. | 60 |
| ART. 36 | ASSICURAZIONE PARZIALE | pag. | 60 |
| ART. 37 | LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE | pag. | 60 |
| ART. 38 | TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA | pag. | 60 |
| ART. 39 | FRANCHIGIA O SCOPERTO | pag. | 60 |
| ART. 40 | PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO | pag. | 61 |
| ART. 41 | ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | pag. | 61 |
| ART. 42 | RINUNCIA ALLA RIVALSA | pag. | 61 |

SEZIONE TUTELA A BORDO

ASSISTENZA STRADALE

| | | |
|--|------|----|
| MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA | pag. | 61 |
|--|------|----|

TUTELA LEGALE

| | | | |
|----------------|---|------|----|
| ART. 43 | DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO | pag. | 62 |
| ART. 44 | DENUNCIA SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE | pag. | 62 |
| ART. 45 | FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI | pag. | 62 |
| ART. 46 | GESTIONE DEL SINISTRO | pag. | 63 |
| ART. 47 | RECUPERO DI SOMME | pag. | 63 |

| | |
|---|--|
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI | |
| ART. 48 | DENUNCIA DEL SINISTRO pag. 63 |
| ART. 49 | CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO pag. 63 |
| ART. 50 | ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE pag. 64 |
| ART. 51 | ARBITRATO IRRITUALE pag. 64 |
| ART. 52 | RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA pag. 64 |
| INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA | |
| | MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO pag. 64 |
| <hr/> | |
| ALLEGATI | pag. 69 |

Definizioni Generali

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

ACCESSORI

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita ed installata dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

ALTRI VEICOLI

Autoveicoli, come definiti all'art. 54 del codice della strada, esclusi quelli di cui alle lettere a) e c), Macchine Operatrici, come definite dall'art. 58 del codice della strada, rimorchi in genere.

ANNO

Periodo di tempo pari a 12 mesi completi.

ANNUALITÀ CIVILE

Anno del calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre pari a 365 o 366 giorni.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

ARAG

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre apparecchiature analoghe.

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

AREE PRIVATE

Le aree di proprietà privata non aperte alla circolazione del pubblico e, quindi, non equiparate alle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore ⁴.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

DEFINIZIONI GENERALI

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

BANCA DATI

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

BENEFICIARI

Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da esso designate, ai quali Cattolica deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte.

CAPITALE ASSICURATO

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

CARTA VERDE

Il Certificato Internazionale di Assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ² o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

CATTOLICA

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno ³.

CIRCOLAZIONE

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ⁴.

CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente ⁵.

CLASSE DI MERITO INTERNA

Classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste nell'art. 16 - FORMA TARIFFARIA della garanzia Responsabilità Civile che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale (CU).

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

CODICE DELLA STRADA

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

CONDUCENTE

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

CONSAP

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia ⁶.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

CONTRASSEGNO

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

CONTRAVVENZIONE

Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

CONTRIBUTO UNIFICATO

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del sinistro.

CONTROVERSIA CONTRATTUALE

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

CONVIVENTI

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata

DEGRADO D'USO

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

DELITTO COLPOSO

Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza

DEFINIZIONI GENERALI

di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

DELITTO DOLOSO

Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

EUROP ASSISTANCE

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

FATTO ILLECITO

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

FORMA DI ASSICURAZIONE

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'art. 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

FORNITORE DI SERVIZI TELEMATICI

Società che sviluppa e gestisce applicazioni telematiche per l'assicurazione auto.

FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

GUASTO (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)

Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

IMPRESA DEBITRICE

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestionaria.

IMPRESA GESTIONARIA

L'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di risarcimento diretto.

IMPUTAZIONE PENALE

La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di

garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

INCENDIO

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

INCIDENTE (PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE)

Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO

La somma dovuta da Cattolica o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

ISVAP

Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

IVASS

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

LIMITI DI GARANZIA

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.

MINIMO SCOPERTO

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all'Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

DEFINIZIONI GENERALI

NUCLEO FAMILIARE

Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

PRESTAZIONI

I servizi prestati all'Assicurato con la garanzia Assistenza; tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzativa di Europ Assistance, che agisce in nome e per conto di Cattolica.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.

PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

REATO

Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

REATO CONTINUATO

Il concorso materiale di reati prevista dall'art. 81 del codice penale, che sussiste quando un unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizione della legge penale.

REGOLE EVOLUTIVE

Le modalità definite da Cattolica per la variazione nel tempo delle classi di merito in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

RISARCIMENTO

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

RIVALSA

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo

di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

SCOPERTO

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Assistenza stradale il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto (anche parziale o tentato), rapina (anche tentata) e che determina la richiesta di assistenza.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'art. 43 - DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO.

SOMMA ASSICURATA

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con Cattolica, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Cattolica, le prestazioni di assistenza garantite in base contratto di assicurazione.

TRANSAZIONE

L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevencono.

VALORE COMMERCIALE

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli il valore del veicolo risultante dal prezzo di mercato, determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello.

VALORE DI LISTINO

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

VALORE INTERO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza *che se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del codice civile.*

VEICOLO

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" se assicurati.

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, all'atto della sottoscrizione del contratto, a dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché a comunicare tempestivamente a Cattolica qualunque mutamento di tali circostanze, ivi comprese la variazione della residenza dell'interessato al P.R.A. o del locatario del veicolo e, per l'assicurazione Furto, delle circostanze di cui al paragrafo 21.1 - Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di stipulazione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Qualora, con riferimento ad un aggravamento del rischio, risulti applicabile l'art. 144 "Azione diretta del danneggiato" del codice delle assicurazioni, Cattolica, dopo aver provveduto al risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze.

I suddetti pagamenti devono essere effettuati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano, che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - contrassegno e carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio, o la prima rata di premio, sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti per eventuali rate successive entro i 15 giorni successivi alla rispettiva scadenza, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le eventuali successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento delle rate di premio scadute ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO

Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma Cattolica riconosce efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.

Tuttavia qualora nel corso del predetto termine di 15 giorni venga stipulato un nuovo contratto con altra Compagnia, il contratto cesserà di avere effetto alla data di decorrenza della nuova copertura.

Fermo quanto sopra, salvo che ritenga di proporre diverse Condizioni di assicurazione, Cattolica, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l'accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore annualità.

ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

In caso di trasferimento della proprietà del veicolo garantito, il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Cattolica fornendo idonea documentazione a comprova e avrà facoltà di adottare, ricorrendone i rispettivi presupposti, una delle alternative di seguito descritte:

A) Cessione del contratto

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, Cattolica prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando all'acquirente i nuovi documenti.

Correlativamente il Contraente originario dovrà restituire a Cattolica certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde a lui intestati.

La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. *Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza e Cattolica non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.*

B) Sostituzione con altro veicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, comprovato da idonea documentazione, il Contraente o il proprietario se persona diversa, può chiedere che l'assicurazione relativa al veicolo venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo dello stesso settore tariffario, di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero, in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.

Il Contraente o il proprietario se persona diversa, può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione definitiva dalla circolazione del veicolo o esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del veicolo in conto vendita; nel caso *in cui il veicolo risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare quello precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi;*
- 4) furto del veicolo; nel caso *in cui il veicolo risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di assicurarlo nuovamente, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi.*

In tutti i casi sopra indicati il Contraente dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde (salvo il caso di furto o rapina) relativi al veicolo sostituito.

Cattolica emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità:

- se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito e senza interruzioni del periodo di osservazione della sinistrosità;
- se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito interna e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.

C) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), *il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde estinguendosi secondo le modalità di cui al successivo art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO.*

In ogni caso, il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo.

In caso di decesso del proprietario del veicolo assicurato, fermi l'onere di tempestiva comunicazione a Cattolica e gli obblighi relativi all'iscrizione al PRA del trasferimento del veicolo, su richiesta degli eredi o legatari (*che dovranno dimostrare documentalmente tale qualità*), Cattolica provvederà alla risoluzione del contratto secondo le modalità precisate nella precedente lettera C).

Qualora la proprietà del veicolo sia acquisita a seguito di successione, come per atto tra vivi, dal coniuge in comunione di beni o dal cointestatario al P.R.A., il nuovo proprietario potrà altresì richiedere l'emissione, in alternativa, di un nuovo contratto in sostituzione con scadenza annuale uguale a quella del contratto sostituito; la suddetta sostituzione non interromperà il periodo di osservazione in corso con riferimento a classe di merito interna e classe di merito "CU" e l'attestazione sullo stato del rischio che verrà rilasciata alla fine dell'annualità assicurativa riporterà l'evoluzione della classe di *Bonus/Malus* e della classe "CU" del contratto precedente.

ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione definitiva della circolazione del veicolo o esportazione definitiva dello stesso;
- b) demolizione del veicolo;
- c) vendita del veicolo alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o sostituzione con altro veicolo;
- d) vendita del veicolo precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o la sostituzione con altro veicolo;
- e) furto del veicolo,

Cattolica restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di $\frac{1}{365}$ per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde.

In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che dovrà, quindi, essere fornita in copia a Cattolica.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione della cessazione del rischio o, comunque, della conoscenza della stessa da parte di Cattolica, sono dovuti per intero ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.

ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

A) Sospensione

Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione durante il periodo di validità del contratto, deve darne comunicazione a Cattolica restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e carta verde. Cattolica prenderà atto di tale volontà rilasciando un documento di variazione (appendice di sospensione), che dovrà essere sottoscritto dal Contraente. La sospensione ha effetto dalla data di restituzione dei documenti sopra descritti, salvo il caso di furto, per il quale la sospensione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che il Contraente è tenuto a consegnare in copia a Cattolica unitamente agli altri documenti sopra indicati, ove siano nella sua disponibilità. Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il cliente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Cattolica, che non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

In caso di mancata riattivazione per cessazione del rischio a seguito di uno degli eventi di cui al precedente art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO, Cattolica restituisce la parte di premio relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita in ragione di $\frac{1}{365}$ per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

B) Riattivazione

Nel caso in cui la sospensione del contratto abbia avuto una durata di almeno 90 giorni, la riattivazione dello stesso, fermo il proprietario del veicolo e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione, sulla base della tariffa vigente sul contratto sospeso, riconoscendo a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. La riattivazione del contratto può essere effettuata per lo stesso veicolo o anche per altro veicolo secondo le modalità di cui al precedente art. 4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ' DEL VEICOLO, punto B) a condizione che il veicolo uscente sia stato alienato, abbia cessato di circolare, sia stato esportato definitivamente, demolito, consegnato in conto vendita od oggetto di furto. Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", il periodo di osservazione della sinistrosità rimane sospeso per tutta la durata della sospensione, riprendendo a decorrere dal momento della riattivazione.

Se, viceversa, la sospensione del contratto ha avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della scadenza, né alla sospensione del periodo di osservazione, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; al momento della riattivazione il Contraente dovrà pertanto corrispondere le eventuali rate di premio successive alla data di sospensione del contratto.

Non è comunque consentita la sospensione di contratti di durata inferiore all'anno.

ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato *previa presentazione presso l'Agenzia cui è affidato il contratto, della relativa denuncia all'Autorità, ovvero di una dichiarazione circa l'evento accaduto ai sensi della normativa vigente* ³. *Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati.*

ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato nelle presenti Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge.

ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è tenuto a comunicare a Cattolica l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altri contratti di assicurazione per i medesimi rischi. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

Garanzie Prestate

GARANZIE PRESTATE

NORME COMUNI

ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE

A) Garanzia di Responsabilità Civile

La garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.

L'assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale sia indicata e non sia stata barrata sulla carta verde rilasciata da Cattolica al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria, ferme le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La carta verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, o la rata di premio.

Qualora, per qualsiasi causa, l'assicurazione relativa al veicolo per il quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla stessa, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Cattolica, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità; Cattolica eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui Cattolica presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

In ogni caso, ferme le esclusioni specifiche precisate nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione anche per altre garanzie :

- per le garanzie di **Tutela Legale** sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni;
- per le prestazioni di **Assistenza**, ferme le specifiche limitazioni indicate per le singole prestazioni garantite, non sono comunque fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto.

ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI

(valido per la garanzia Responsabilità Civile e per l'estensione Ricorso Terzi delle garanzie Incendio)

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

Limitatamente ai danni alle cose sono, inoltre, esclusi dal novero dei terzi, i seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2) ¹⁰.



Sezione Responsabilità Civile



Sezione Responsabilità Civile

Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurati:

- “Altri Veicoli” come definiti da Glossario

ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Cattolica assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere - *entro i limiti convenuti in polizza* - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovra a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

Cattolica inoltre garantisce la Responsabilità Civile:

- 1) per la circolazione del veicolo in aree private con esclusione delle aree aeroportuali;
- 2) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, esclusi comunque i danni al veicolo;
- 3) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l'ausilio di mezzi meccanici esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate.
- 4) della persona che svolge le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente quando il veicolo viene utilizzato per esercitazione alla guida. In tal caso, sono considerati terzi: l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, *tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante lo svolgimento dell'esame dell'allievo conducente.*

I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.

ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;
- d) qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;

- f) *quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;*
- g) *nell'ipotesi di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;*
- h) *per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi su cingoli, autocarri adibiti al trasporto di marmi in blocco e da veicoli gommati destinati a sgombrareve.*

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale del contratto Cattolica, se presente la garanzia R.C.A., invia al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio contenente i dati previsti dalle disposizioni vigenti in materia ¹⁷.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il veicolo presso altra impresa, dovrà consegnare alla stessa l'attestazione sullo stato del rischio rilasciata da Cattolica.

In caso di riattivazione di un contratto sospeso secondo le modalità previste dall'art. 6 - SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, Cattolica trasmetterà al Contraente l'attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria come eventualmente risulti prorogata a seguito della riattivazione.

L'attestazione non verrà inviata nel caso di:

- *sospensione in corso di contratto;*
- *contratti di durata inferiore all'anno;*
- *contratti con durata superiore ad 1 anno (rateo di premio più anno) alla scadenza del rateo;*
- *cessione di contratto a seguito di alienazione del veicolo, salvo che il periodo di osservazione risulti concluso;*
- *contratti che abbiano avuto efficacia inferiore all'anno a causa del mancato pagamento di una o più rate di premio;*
- *contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, salvo che, in caso di furto, demolizione, esportazione definitiva all'estero, cessazione dalla circolazione, alienazione con risoluzione del contratto o consegna in conto vendita del veicolo, il periodo di osservazione risulti concluso.*

Anche in corso di contratto, il Contraente e, se persona diversa dal Contraente, il proprietario del veicolo, hanno diritto di ottenere da Cattolica, un duplicato dell'ultima attestazione conseguita, che verrà rilasciato entro 15 giorni dalla richiesta; ai soli fini della presente previsione, a parziale deroga di quanto precisato nelle Definizioni, sono equiparati al proprietario tutti i seguenti soggetti: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di leasing o di noleggio a lungo termine, l'utilizzatore del veicolo.

Al momento della stipulazione del contratto, il Contraente deve consegnare a Cattolica l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita.

ART. 16 FORMA TARIFFARIA

16.1 Bonus/Malus

(valida per autocarri fino a 60 q.li, autocarri speciali fino a 60 q.li, autocaravan fino a 60 q.li)

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri nel periodo di osservazione come di seguito definito.

Per l'applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti:

AUTO A TUTTO CAMPO/Altri Veicoli - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- il **primo periodo** decorre dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i **periodi successivi** al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente.

Il contratto si articola in 29 classi di merito a cui corrispondono i coefficienti di premio indicati nella seguente "Tabella dei coefficienti, sconti di premio", dove sono state indicate le percentuali di riduzione dei predetti coefficienti in caso di evoluzione in bonus:

TABELLA DEI COEFFICIENTI/SCONTI DI PREMIO

| CLASSE DI MERITO DI ASSEGNAZIONE DELLA SCALA BONUS MALUS | COEFFICIENTE | SCONTO PER EVOLUZIONE CLASSE IN BONUS |
|--|--------------|---------------------------------------|
| 1H | 0,61 | -3.2% |
| 1G | 0,63 | -3.1% |
| 1F | 0,65 | -3.0% |
| 1E | 0,67 | -2.9% |
| 1D | 0,69 | -2.8% |
| 1C | 0,71 | -2.7% |
| 1B | 0,73 | -2.7% |
| 1A | 0,75 | -2.6% |
| 1 | 0,77 | -2.5% |
| 2 | 0,79 | -2.5% |
| 3 | 0,81 | -3.6% |
| 4 | 0,84 | -3.4% |
| 5 | 0,87 | -3.3% |
| 6 | 0,90 | -2.2% |
| 7 | 0,92 | -2.1% |
| 8 | 0,94 | -2.1% |
| 9 | 0,96 | -2.0% |
| 10 | 0,98 | -2.0% |
| 11 | 1,00 | -4.8% |
| 12 | 1,05 | -5.4% |
| 13 | 1,11 | -4.3% |
| 14 | 1,16 | -4.1% |
| 15 | 1,21 | -4.0% |
| 16 | 1,26 | -6.0% |
| 17 | 1,34 | -6.9% |
| 18 | 1,44 | -7.1% |
| 19 | 1,55 | -11.9% |
| 20 | 1,76 | -12.0% |
| 21 | 2,00 | |

SEZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE

16.1.1 Rinnovo del contratto: regole evolutive della classe di merito

All'atto della stipula il contratto viene assegnato a una delle classi di merito interne in base alle regole Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito "CU" secondo quanto previsto dalla normativa vigente ⁵ e alla classe di merito interna in base alle "Tabelle delle regole evolutive Bonus/Malus" di seguito riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento - anche parziale - di sinistri penalizzanti.

Concorrono alla penalizzazione della classe di merito interna i sinistri liquidati:

- per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del conducente del veicolo garantito rispetto agli altri conducenti coinvolti;
- per i quali sia stata accertata la responsabilità paritaria del conducente del veicolo garantito rispetto ad almeno un altro dei conducenti coinvolti purché tale percentuale di responsabilità paritaria si “cumuli” con quella di altri sinistri della medesima tipologia secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti, e il cumulo di tali percentuali sia pari o superiore al 51%.

1) Assenza di sinistri su Attestato di rischio

In assenza di risarcimento anche parziale di danni, il contratto, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato indenne da sinistri ai fini dell'applicazione delle regole evolutive. Il contratto è considerato indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui “cumulo” sia inferiore al 51%.

2) Presenza di sinistri su Attestato di rischio

Qualora il contratto non sia indenne da sinistri, per la determinazione della classe di merito di assegnazione per l'annualità successiva, viene preso in considerazione il contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio secondo le regole contenute nelle “Tabelle delle regole evolutive *Bonus/Malus*” di seguito riportate.

Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, Cattolica procederà, al primo rinnovo contrattuale successivo, all'aggiornamento della classe di merito interna in funzione delle regole sopra descritte.

Il contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della “Tabella delle regole evolutive Bonus/Malus” versando a Cattolica, all'atto del rinnovo espresso del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri – anche qualora il contratto non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione sullo stato del rischio.

La tabella delle regole evolutive Bonus/Malus da prendere come riferimento per l'evoluzione della classe di merito interna è la Tabella 1.

Tabella 1 - TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE BONUS/MALUS

| CLASSE DI PROVENIENZA | NUMERO DI SINISTRI NELL'ULTIMO PERIODO DI OSSERVAZIONE | | | | |
|-----------------------|--|----|----|----|----|
| | NESSUN SINISTRO | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1H | 1H | 1B | 2 | 5 | 8 |
| 1G | 1H | 1A | 3 | 6 | 9 |
| 1F | 1G | 1 | 4 | 8 | 11 |
| 1E | 1F | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 1D | 1E | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 1C | 1D | 5 | 9 | 12 | 14 |
| 1B | 1C | 6 | 10 | 13 | 15 |
| 1A | 1B | 7 | 11 | 14 | 16 |
| 1 | 1A | 9 | 12 | 15 | 16 |
| 2 | 1 | 10 | 13 | 16 | 17 |
| 3 | 2 | 11 | 14 | 17 | 17 |
| 4 | 3 | 12 | 15 | 17 | 18 |
| 5 | 4 | 13 | 16 | 17 | 18 |
| 6 | 5 | 14 | 17 | 18 | 19 |
| 7 | 6 | 14 | 17 | 19 | 19 |
| 8 | 7 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| 9 | 8 | 15 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | 9 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| 11 | 10 | 16 | 19 | 19 | 20 |
| 12 | 11 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 13 | 12 | 18 | 20 | 20 | 21 |
| 14 | 13 | 19 | 20 | 20 | 21 |
| 15 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 |
| 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 17 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 18 | 17 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 19 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |

**SEZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE**

16.2 TARIFFA FISSA

(valida per macchine operatrici e autobus urbani ed extraurbani)

Il premio relativo all'assicurazione prestata con riferimento alle macchine operatrici e/o agli autobus per i quali è richiamata la presente condizione aggiuntiva non è soggetto a variazioni connesse alla liquidazione o meno di sinistri.

16.3 FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA

(valida per macchine operatrici e autobus urbani)

L'assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza. Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a Cattolica l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. *Cattolica conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.*

16.4 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEJUS

(valida per autocarri oltre 60 q.li, autocarri speciali oltre 60 q.li, autocaravan oltre 60 q.li)

L'assicurazione è stipulata nella forma "Maggiorazione del premio per sinistrosità - Pejus" (di seguito Pejus), che prevede maggiorazioni di premio, in presenza di sinistri liquidati nel periodo di osservazione, come di seguito definito.

Per l'applicazione delle regole evolutive i periodi di osservazione della sinistrosità sono i seguenti:

- il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- i periodi successivi al primo hanno durata di dodici mesi a decorrere dal termine del periodo precedente.

All'atto della stipulazione del contratto al veicolo viene assegnata la classe di merito di Conversione Universale in base alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza e secondo le modalità precisate nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita. Per le annualità successive a quella della stipulazione, il premio base della Tariffa sarà aumentato se Cattolica ha effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri penalizzanti - con responsabilità principale o "cumulata" pari almeno al 51% come previsto dalla legge - avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

L'aumento sarà pari al 15% o al 25% a seconda che nel periodo di osservazione vengano attribuite rispettivamente due o più penalizzazioni. In assenza di risarcimento anche parziale di danni, la garanzia, pur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerata indenne da sinistri ai fini dell'applicazione del Pejus. La garanzia è considerata indenne da sinistri anche qualora siano stati effettuati risarcimenti per sinistri con responsabilità paritaria il cui "cumulo" sia inferiore al 51%.

Qualora un sinistro non abbia avuto seguito e successivamente venga riaperto e siano stati effettuati pagamenti anche parziali, Cattolica, per l'annualità successiva, procederà, all'aggiornamento della posizione assicurativa ed all'eventuale applicazione del Pejus secondo le regole sopra descritte.

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio versando a Cattolica, all'atto del rinnovo della garanzia e comunque entro 6 mesi dalla scadenza del periodo di osservazione nel quale siano stati pagati i sinistri - anche qualora la garanzia non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi. Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del risarcimento diretto il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato per il tramite della CONSAP, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione dello stato del rischio.

Sezione Responsabilità Civile - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)

ART. 17 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

17.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

A parziale deroga dell'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, Cattolica rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente.

17.2 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera a), qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, Cattolica, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:

- qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera b), Cattolica, limitatamente alle lesioni eventualmente cagionate a terzi trasportati sul veicolo assicurato, rinuncia, inoltre, al diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario che del conducente il veicolo assicurato quando il trasporto sia effettuato in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

17.3 Circolazione in aree aeroportuali

(valida per autocarri, autocarri speciali, macchine operatrici e motocarri)

A parziale deroga dell'art. 13 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all'interno delle aree aeroportuali.

**SEZIONE
RESPONSABILITÀ
CIVILE**
CONDIZIONI
AGGIUNTIVE



Sezione Tutela su Misura



Sezione Tutela su Misura

Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurati:

- “**Altri Veicoli**” come definiti da Glossario

Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è:

- per la garanzia INCENDIO è: *Valore Intero*;
- per la garanzia FURTO è : *Valore Intero*;
- per la garanzia KASKO COMPLETA è: *Valore Intero*;
- per la garanzia EVENTI SPECIALI è: *Valore Intero*;
- per la garanzia ROTTURA DEI CRISTALLI è: *Primo Rischio Assoluto*.

Prestabilità e validità delle garanzie

La garanzia *Incendio* è acquistabile anche in assenza della garanzia Responsabilità Civile.

Le garanzie *Furto*, *Kasko completa*, e *Eventi Speciali* sono acquistabili anche disgiuntamente, soltanto in presenza della garanzia *Incendio*.

È possibile prestare la garanzia *Garanzie Complementari* solo in presenza della garanzia *Incendio* della Sezione Tutela a Bordo.

Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide e operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.

ART. 18 VALORE ASSICURATO E PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.

ART. 19 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su *specificata richiesta del Contraente* ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.

ART. 20 GARANZIA INCENDIO

Cattolica indennizza, *nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato*, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

20.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l'assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo.

20.1.1 Ricorso terzi da incendio

Cattolica, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI.

La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Cattolica delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di Cattolica, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del codice civile.

Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all'art. 32 - GESTIONE DELLE VERTENZE.

ART. 21 GARANZIA FURTO

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

21.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza

La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo "Veicolo abitualmente custodito" relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio:

Veicolo abitualmente custodito - Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di Cattolica, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l'indicazione che trattasi di "Veicolo custodito" fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.

21.2 Recupero del veicolo

L'Assicurato è tenuto ad informare Cattolica, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, il valore di quanto recuperato sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Qualora, invece, il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare a Cattolica la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. In caso di rinuncia da parte di Cattolica a subentrare nella proprietà dei residui del furto, l'Assicurato ha facoltà di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova determinazione dell'ammontare del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo secondo i criteri contrattualmente previsti e si effettuerà il relativo conguaglio con l'indennizzo precedentemente pagato.

ART. 22 GARANZIE COMPLEMENTARI

22.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione

Cattolica si obbliga a indennizzare, per ciascun sinistro Incendio e - ove sia valida ed operante la relativa garanzia - per ciascun sinistro Furto indennizzabile a termini di polizza che abbia determinato la perdita totale del veicolo,

i danni e le spese di seguito indicati:

il danno derivante dalla perdita della quota parte della tassa di proprietà; l'indennità è corrispondente al periodo che intercorre dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa.

le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo, fino alla concorrenza di Euro 250.

Gli indennizzi per i danni e le spese suindicati sono corrisposti all'Assicurato contestualmente all'indennizzo del sinistro per perdita totale.

22.2 Recupero e custodia

Cattolica rimborsa, in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell'Autorità.

La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato da parte dell'Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.

22.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa

Cattolica riconoscerà all'Assicurato un indennizzo giornaliero di Euro 15 in caso di danno indiretto derivante all'Assicurato da:

- a) indisponibilità del veicolo assicurato a seguito di sinistro incendio o furto totale indennizzabile a termini di polizza;
- b) sequestro del veicolo da parte dell'Autorità in conseguenza di incidente della circolazione.

La garanzia sarà prestata a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o sostituzione del veicolo, per un periodo massimo di 20 giorni per sinistro e per anno assicurativo.

22.4 Danni ai bagagli

In caso di sinistro che interessi le garanzie Incendio o Kasko Completa indennizzabile a termini di polizza *che abbia comportato danni al veicolo superiori all'80% del suo valore commerciale*, Cattolica si obbliga, sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro ed anno assicurativo a risarcire i danni ai bagagli trasportati sui veicoli.

La garanzia è valida esclusivamente per gli oggetti di proprietà dell'Assicurato, del conducente autorizzato e dei trasportati sul veicolo al momento del sinistro. Per bagaglio si intendono gli oggetti di uso comune e personale che i viaggiatori recano con loro, quali indumenti, capi di vestiario, attrezzature sportive e materiale da campeggi, nonché gli indumenti indossati dai predetti soggetti. *Sono esclusi denaro, gioielli e oggetti di metallo prezioso, titoli e altri valori in genere, documenti e biglietti di viaggio, oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato, nonché apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili.*

22.5 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe

Cattolica rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, *sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.*

Cattolica rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, *sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti.*

22.6 Rottura dei cristalli

Cattolica rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese

documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. *La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di Euro 150.*

22.7 Ripristino air-bag

Cattolica rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo.

Cattolica conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

22.8 Danni da soccorso vittime della strada

Cattolica rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a seguito di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. *Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione Ospedaliera, o del Medico intervenuto o dell'Autorità. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo.*

SEZIONE TUTELA SU MISURA

ART. 23 GARANZIA KASKO COMPLETA

(prestabile solo per gli Autocarri e relativi Rimorchi)

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

ART. 24 GARANZIA EVENTI SPECIALI

(non prestabile per Autobus e Autocaravan)

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

ART. 25 ESCLUSIONI

25.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;*
- d) *derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;*
- e) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e*

alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.

25.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;*
- e) da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori;*
- f) ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.*

25.3 Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei Cristalli

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;*
- b) i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- c) i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria.*

25.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- f) causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;*
- g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;*
- h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;*
- i) causati a ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di contratto;*
- j) verificatisi a causa di circolazione al di fuori di appropriata sede stradale;*
- k) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina.*

25.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro*

dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;

- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.

Sezione Tutela su Misura - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 26 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO

Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.

SEZIONE TUTELA SU MISURA CONDIZIONI AGGIUNTIVE

26.1 Apparecchi audiofonovisivi

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 25.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia Furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi – così come definiti – stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.

In caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto all'art. 18 – Valore Assicurato e pubblicazione di riferimento.

26.2 Danni successivi al furto e danni da scasso

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 25.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, Cattolica si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:

- in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.

Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto.



Sezione Tutela a Bordo



Sezione Tutela a Bordo

Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurati:

- "Altri Veicoli" come definiti da Glossario

Prestabilità e validità delle garanzie

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili, per i veicoli di volta in volta precisati in relazione a ciascuna, soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della garanzia *Incendio* della Sezione Tutela su Misura.

La sezione comprende tre garanzie, *Assistenza stradale*, *Tutela Legale* e *Infortuni del Conducente*, quest'ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic), acquistabili autonomamente l'una dall'altra.

Le singole garanzie sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.

ASSISTENZA STRADALE

(garanzia prestabile solo per Autocarri fino a 35 q.li)

ART. 27 GARANZIE ASSISTENZA STRADALE

Le garanzie Assistenza stradale operano, alle condizioni e nei limiti di seguito per ciascuna precisati, nei casi in cui l'Assicurato si trovi in difficoltà a seguito di uno degli eventi fortuiti, indicati con riferimento alle singole prestazioni negli articoli seguenti, con il limite *di 3 volte per tipo per annualità assicurativa*.

La gestione e la liquidazione dei relativi sinistri è affidata da Cattolica a Europ Assistance, cui l'Assicurato dovrà rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Organizzativa.

27.1 Soggetti assicurati

Con riferimento alle garanzie prestate con la presente Sezione, si intendono Assicurati:

- il conducente del veicolo indicato in polizza e le persone autorizzate all'uso dello stesso;
- per le sole prestazioni di cui agli artt. 27.8 - Rientro dei passeggeri / Prosecuzione del viaggio, 27.18 - Rientro sanitario e 27.21 - Rientro salma, anche le persone trasportate a bordo del veicolo *stesso purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di circolazione del veicolo assicurato*.

27.2 Durata della copertura all'estero

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.

27.3 Soccorso stradale

27.3.1 Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo indicato in polizza abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. *Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro*. L'eventuale eccedenza resterà a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.

27.4 Sostituzione gomme e montaggio catene del veicolo multiadattato o con conducente con ridotta capacità di deambulazione o prensione

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, potrà chiedere l'intervento di soccorso stradale come definito al precedente paragrafo 27.3.1- Mezzo di soccorso per il traino del veicolo assicurato anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio di catene.

Europ Assistance terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300 per sinistro.

Per entrambe le prestazioni di soccorso stradale sopra disciplinate:

- *le spese per il traino restano a carico dell'Assicurato qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada);*
- *sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.*

27.5 Recupero del veicolo fuoristrada (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, *tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equivalenti (percorsi fuoristrada).*

27.6 Autodemolizione (prestazione erogata solo in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di incendio, furto, guasto o incidente, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L'Assicurato dovrà produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- *libretto di circolazione in originale;*
- *foglio complementare o certificato di proprietà in originale;*
- *targhe autoveicolo.*

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. unitamente a:

- *codice fiscale (fotocopia);*
- *documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);*
- *documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).*

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporterà la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizzerà il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta

cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Europ Assistance terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del veicolo medesimo. *Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.*

27.7 Auto in sostituzione in Italia

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio a essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'autovettura ad uso privato, senza autista, di 1200 cc di cilindrata *per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata*, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo. *Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.*

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan, roulotte e rimorchi.

27.8 Rientro dei passeggeri /Prosecuzione del viaggio

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio il veicolo rimanga immobilizzato oppure a seguito di furto del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo prestabilito oppure di rientrare alla loro residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure

- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Europ Assistance terrà a proprio carico le spese di viaggio fino a un massimo di Euro 250 complessivi per sinistro.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto da Europ Assistance al netto del massimale previsto.

27.9 Viaggio per il recupero del veicolo

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, o in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato, tenendo Europ Assistance a proprio carico il relativo costo.

27.10 Spese d'albergo

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare un albergo, *tenendo Europ Assistance direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di Euro 250 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).*

27.11 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

(prestazione operante solo all'estero)

Qualora in conseguenza di incendio, guasto o incidente il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il furto stesso, e le condizioni del veicolo siano tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance. *Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Europ Assistance a proprio carico un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato.*

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

27.12 Autista a disposizione

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio o ritiro della patente conseguenti ad incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

27.13 Invio pezzi di ricambio

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora in conseguenza di incendio, furto, guasto o incidente i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico di Europ Assistance.

27.14 Anticipo spese di prima necessità

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di incendio, furto di parti del veicolo, guasto o incidente, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, *la Struttura Organizzativa provvederà, per conto dell'Assicurato, a pagare sul posto le fatture fino ad un importo massimo di Euro 250. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 250 la prestazione diventerà operante nel*

momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.

L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma complessiva di Euro 500.

27.15 Interprete a disposizione

(prestazione operante solo all'estero)

Qualora, in caso di fermo, arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, *la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.*

27.16 Anticipo delle cauzioni penale e civile

(prestazione operante solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'Autorità, *fino ad un massimo di Euro 5.000 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.*

27.17 Anticipo spese legali

(prestazione operante solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticiperà per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale *fino ad un massimo di Euro 1.000.*

27.18 Rientro sanitario

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Struttura Organizzativa organizzerà il rientro dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle condizioni di salute:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Europ Assistance, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. *La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi europei. Europ Assistance, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.*

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

27.19 Viaggio di un familiare

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, a seguito di infortunio dovuto ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, tenendo Europ Assistance a proprio carico la relativa spesa fino ad un *massimo di Euro 200 per sinistro.*

27.20 Recupero del veicolo in Italia

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, in viaggio, in caso di incendio, guasto o incidente, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore di manodopera, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro e annualità assicurativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Europ Assistance a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

27.21 Rientro salma

(prestazione valida ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Europ Assistance a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 2.500 per sinistro, ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

27.22 Abbandono legale

(prestazione operante solo all'estero)

In alternativa alla prestazione di cui al paragrafo 27.11 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale dall'estero, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione. Europ Assistance terrà a proprio carico le relative spese.

27.23 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa comunicherà il messaggio al destinatario. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità in merito al contenuto dei messaggi.

27.24 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Tempo sulle strade;
- Automobilistiche (normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- Turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- Legali (codice della strada);
- Famiglia (filiazione, matrimonio, tutela dei minori).

27.25 Norme che regolano le prestazioni di assistenza

27.25.1 Condizioni relative agli anticipi

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli articoli "Anticipo Spese di prima necessità", "Anticipo delle cauzioni penale e civile", "Anticipo spese legali", verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

27.25.2 Inesistenza di obblighi di compensazione

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

27.25.3 Circostanze fortuite ed imprevedibili

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

TUTELA LEGALE

(garanzia non prestabile per le macchine operatrici e i Rimorchi in genere)

ART. 28 GARANZIE TUTELA LEGALE

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Cattolica, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo 28.3 - Casi assicurati.

Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:

- a) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro;
- b) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da ARAG o di soccombenza dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, incaricati da ARAG o dall'Autorità legale;
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- e) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- f) le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 46 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE).

28.1 Delimitazioni

L'Assicurato è tenuto:

- *a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;*
 - *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.*
- Europ Assistance non si assume il pagamento di:*
- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*

- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

28.2 Soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. *Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.*

28.3 Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- d) per l'assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)

ART. 29 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione viene prestata esclusivamente per gli infortuni che subisca il conducente che non abbia compiuto i 75 anni di età alla guida del veicolo indicato in polizza nonché durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia, purché detto guidatore sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l'assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data di dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni.

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Sono inoltre considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;

AUTO A TUTTO CAMPO/Altri Veicoli - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- i colpi di sole o di calore.
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, esclusa comunque la malaria.

L'assicurazione si intende operante per la **forma (Top o Classic)** e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

TABELLA 1 - COMBINAZIONE VALIDA PER AUTOCARRI FINO A 60 Q.LI, AUTOCARRI SPECIALI E AUTOCARAVAN FINO A 35 Q.LI.

| FORMA | CAPITALE ASSICURATO/SOMMA ASSICURATA | | | | |
|---------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| | INFORTUNI | | | | ASSISTENZA |
| | INVALIDITÀ PERMANENTE | MORTE | RIMBORSO SPESE MEDICHE | INDENNITÀ DA RICOVERO | ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO |
| Classic | Euro 50.000 | Euro 50.000 | Euro 1.000 | *** | SEMPRE OPERANTE |
| Classic | Euro 75.000 | Euro 75.000 | Euro 1.500 | *** | SEMPRE OPERANTE |
| Classic | Euro 100.000 | Euro 100.000 | Euro 2.000 | *** | SEMPRE OPERANTE |
| Top | Euro 50.000 | Euro 50.000 | Euro 1.000 | Euro 30 | SEMPRE OPERANTE |
| Top | Euro 75.000 | Euro 75.000 | Euro 1.500 | Euro 50 | SEMPRE OPERANTE |
| Top | Euro 100.000 | Euro 100.000 | Euro 2.000 | Euro 65 | SEMPRE OPERANTE |

SEZIONE TUTELA A BORDO

TABELLA 2 - COMBINAZIONE VALIDA PER MACCHINE OPERATRICI

| FORMA | CAPITALE ASSICURATO/SOMMA ASSICURATA | | |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| | INFORTUNI | | |
| | INVALIDITÀ PERMANENTE | MORTE | RIMBORSO SPESE MEDICHE |
| Classic | Euro 30.000 | Euro 30.000 | *** |
| Classic | Euro 50.000 | Euro 50.000 | *** |
| Classic | Euro 75.000 | Euro 75.000 | *** |
| Top | Euro 30.000 | Euro 30.000 | Euro 1.000 |
| Top | Euro 50.000 | Euro 50.000 | Euro 1.500 |
| Top | Euro 75.000 | Euro 75.000 | Euro 2.000 |

29.1 Persone non assicurabili

Premesso che Cattolica, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI

(garanzia prestabile per Autocarri fino a 60 q.li, Autocarri Speciali e Autocaravan fino a 35 q.li e per Macchine Operatrici)

29.2 Invalidità Permanente

(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente Cattolica corrisponde:

- A) nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- B) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
- C) nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
 - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
 - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
 - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancinismo, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE

| DESCRIZIONE | DESTRO | SINISTRO |
|---|-------------------------|----------|
| PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | | |
| UN ARTO SUPERIORE | 70% | 60% |
| UNA MANO OD UN AVAMBRACCIO | 60% | 50% |
| UN POLLICE | 18% | 16% |
| UN INDICE | 14% | 12% |
| UN MEDIO | 8% | 6% |
| UN ANULARE | 8% | 6% |
| UN MIGNOLO | 12% | 10% |
| UNA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE | 9% | 8% |
| UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO | 1/3 DEL VALORE DEL DITO | |
| ANCHILOSI: | | |
| DELLA SCAPOLA-OMERALE CON ARTO IN POSIZIONE FAVOREVOLE, CON IMMOBILITÀ DELLA SCAPOLA DEL GOMITO IN ANGOLAZIONE COMPRESA FRA 120° E 70° CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA | 25% | 20% |
| DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA | 20% | 15% |
| DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA | 10% | 8% |
| PARALISI COMPLETA: | | |
| DEL NERVO RADIALE | 35% | 30% |
| DEL NERVO ULNARE | 20% | 17% |
| PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE: | | |
| AL DI SOPRA DELLA METÀ DELLA COSCIA | 70% | |
| AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA, MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO | 60% | |
| AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO, MA AL DI SOPRA DEL TERZO MEDIO DELLA GAMBA | 50% | |
| PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | | |
| UN PIEDE | 40% | |
| AMBEDUE I PIEDI | 100% | |
| UN ALLUCE | 5% | |
| UN DITO DEL PIEDE DIVERSO DALL'ALLUCE | 1% | |
| FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE | 2,5% | |
| ANCHILOSI: | | |
| DELL'ANCA IN POSIZIONE FAVOREVOLE | 35% | |
| DEL GINOCCHIO IN ESTENSIONE | 25% | |
| DELLA TIBIO-TARSICA AD ANGOLO RETTO | 10% | |
| DELLA TIBIO-TARSICA CON ANCHILOSI DELLA SOTTO ASTRAGALICA | 15% | |
| PARALISI COMPLETA DEL NERVO: | | |
| SCIATICO POPLITEO ESTERNO | 15% | |
| ESITI DI FRATTURA: | | |
| SCOMPOSTA DI UNA COSTA | 1% | |
| AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI: | | |
| - UNA VERTEBRA CERVICALE | 12% | |
| - UNA VERTEBRA DORSALE | 5% | |
| - 12 ^a DORSALE | 10% | |
| - UNA VERTEBRA LOMBARE | 10% | |
| - DEL SACRO | 3% | |
| - DEL COCCIGI CON CALLO DEFORME | 5% | |
| POSTUMI DI TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE: | | |
| CON CONTRATTURA MUSCOLARE E LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CAPO E DEL COLLO | 2% | |
| PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI: | | |
| UN OCCHIO | 25% | |
| AMBEDUE GLI OCCHI | 100% | |
| SORDITÀ COMPLETA DI: | | |
| UN ORECCHIO | 10% | |
| AMBEDUE GLI ORECCHI | 40% | |
| STENOSI NASALE ASSOLUTA: | | |
| MONOLATERALE | 4% | |
| BILATERALE | 10% | |
| PERDITA ANATOMICA DI: | | |
| UN RENE | 15% | |
| DELLA MILZA SENZA COMPROMISSIONI SIGNIFICATIVE DELLA CRASI EMATICA | 8% | |

**SEZIONE TUTELA
A BORDO**

29.3 Morte

(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Cattolica corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. *L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.* Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Cattolica corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

29.4 Rimborso spese sanitarie

(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)

In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, Cattolica rimborsa, *fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza*, le spese sanitarie sostenute e documentate dall'Assicurato, come di seguito specificato: Durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, con *il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l'Indennità da Ricovero.

Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:

- trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) *fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata;*
- acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (purché prescritte dal medico curante) avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all'infortunio denunciato;
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante);
- cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, con esclusione delle protesi, *con il limite massimo del 10% della somma assicurata;*
- protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, *con il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

Il rimborso viene effettuato da Cattolica a guarigione clinica ultimata su presentazione in originale, da parte dell'Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

29.5 Indennità da ricovero per infortunio

(garanzia prestata esclusivamente con la Forma Top)

In caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Cattolica corrisponde l'indennità assicurata indicata in polizza per ogni giorno di ricovero documentato. L'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni per evento.

La giornata d'entrata e quella d'uscita dall'Istituto di Cura sono considerate una sola giornata, qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

29.6 Estensioni di garanzia (sempre operanti)

A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari

A parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.

A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.

B) Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

Resta convenuto però che, in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con Cattolica, l'esborso massimo di Cattolica non potrà comunque superare la somma di Euro 1.500.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.

C) Validità Territoriale

A parziale deroga dell'art. 11 – ESTENSIONE TERRITORIALE, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.

D) Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori

Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi, l'indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%.

Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.

Il massimo esborso a carico di Cattolica, a tale titolo, non può superare l'importo di Euro 500.000.

E) Supervalutazione invalidità permanente

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 29 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste.

F) Danno estetico al viso

In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 66 – CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, Cattolica rimborserà al conducente del veicolo, che all'epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d'età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.

G) Anticipo indennizzo

Cattolica, su richiesta dell'Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al 50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000.

Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di Cattolica in relazione al grado percentuale d'Invalidità Permanente da liquidarsi.

L'Assicurato potrà richiedere l'anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA

(garanzia non prestabile per Macchine Operatrici)

29.7 Assistenza a seguito di infortunio

Le prestazioni di seguito elencate vengono prestate - sia con la Forma Top, che con la Forma Classic - , nei casi in cui l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di pronta assistenza sanitaria, *fino a 3 volte per tipo per ciascuna annualità assicurativa.*

La gestione e la liquidazione dei sinistri della presente garanzia sono affidate da Cattolica a Europ Assistance, cui l'Assicurato deve rivolgersi direttamente attraverso la Struttura Operativa.

29.7.1 Consulenza Medica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

29.7.2 Consulenza Ginecologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio ginecologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

29.7.3 Consulenza Cardiologica (prestazione erogabile 7 giorni su 7, 24 ore su 24)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio cardiologo potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Operativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da eseguire.

29.7.4 Invio di un medico al domicilio

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare uno dei medici convenzionati, tenendo Cattolica a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 260 per sinistro.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

29.7.5 Trasporto in autoambulanza in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Struttura Operativa invierà direttamente un' autoambulanza, tenendo Cattolica a proprio carico i relativi costi *fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno).*

29.7.6 Invio di un infermiere a domicilio in Italia

Qualora l'Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Struttura Operativa procurerà direttamente all'Assicurato un infermiere professionale, assumendone Cattolica l'onorario *fino ad un massimo di Euro 150 per sinistro.*

29.7.7 Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato

Qualora, a seguito di infortunio, l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Operativa previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Operativa provvederà:

- ad individuare ed a prenotare tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero

ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;

- ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 1. aereo sanitario;
 2. aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 4. autoambulanza, senza limiti di percorso.

La Struttura Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei.

- ad assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Operativa.

Cattolica terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

29.7.8 Rientro dal centro ospedaliero attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui al precedente punto 7, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Operativa stessa ritengono più idoneo tra i seguenti:

1. aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
2. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
3. autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa. Cattolica terrà a proprio carico le relative spese *fino ad un massimo di Euro 5.000 per sinistro.*

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Operativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura, affinché la Struttura Operativa possa stabilire i necessari contatti.

29.7.9 Rientro sanitario (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora, a seguito di infortunio, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

1. aereo sanitario;
2. aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
3. treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
4. autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

(la Struttura Operativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Operativa ed effettuato a spese di Cattolica, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, *se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Operativa stessa.*

Cattolica, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione:

- *le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio;*

- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione non è altresì dovuta qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso addiventano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

29.7.10 Viaggio di un familiare

(prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell' Assicurato)

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l' Assicurato ricoverato, tenendo Cattolica a proprio carico il relativo costo.

Cattolica terrà a carico anche le spese di pernottamento e prima colazione del familiare *fino ad un massimo di Euro 150*.

29.7.11 Rientro salma (prestazione valida soltanto ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma *fino al luogo di sepoltura purché sito in Italia*, tenendo Cattolica a proprio carico le relative spese *fino ad un massimo di Euro 2.600 per sinistro*.

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo, ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.

29.7.12 Anticipo spese di prima necessità (prestazione valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero, in conseguenza di infortunio, dovesse sostenere delle spese impreviste e non gli è possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Operativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell' Assicurato, le fatture *fino ad un importo massimo complessivo di Euro 3.000*. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo complessivo di Euro 3.000, la prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine, dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Operativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

29.7.13 Interprete a disposizione (prestazione valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato sia ricoverato all'estero, a seguito di infortunio necessiti dell'assistenza di un interprete, la Struttura Operativa provvede a metterlo a disposizione, tenendo Cattolica a proprio carico i relativi onorari *fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a Euro 300*.

La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Operativa.

29.7.14 Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all'estero

(prestazione valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato, trovandosi all'estero, necessitasse di ricevere informazioni su specialità medicinali regolarmente registrati in Italia, la Struttura Operativa segnalerà i medicinali corrispondenti, se esistenti reperibili sul posto.

ART. 30 ESCLUSIONI

30.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza Stradale

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, tutte le prestazioni non sono dovute, inoltre, per sinistri:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato;
- d) determinati da suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato;
- e) determinati da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- f) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare e relative prove ed allenamenti.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

30.2 Esclusioni specifiche della garanzia Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- c) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- f) nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;
- i) per le controversie di natura contrattuale nei confronti di Cattolica e/o ARAG.

30.3 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente – garanzie Infortuni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati/subiti:

- a) se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- b) da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;
- c) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- e) da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari;
- f) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- g) durante la partecipazione a gare o competizione sportive e alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;

L'assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente ¹² e dalla giurisprudenza.

L'assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive.

30.4 Esclusioni ed effetti giuridici specifici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio

Ferme restando le esclusioni, riportate negli articoli che regolano le singole prestazioni, per tutte le prestazioni di Assistenza a seguito di infortunio, valgono, inoltre, le esclusioni, pattuizioni e condizioni generali precisate nei commi successivi del presente articolo. .

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;*
- b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;*
- c) dolo dell'Assicurato, suicidio o tentato suicidio;*
- d) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: atti di temerarietà, corse e gare e relative prove e allenamenti;*
- e) malattie nervose e mentali; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il 6° mese e dal puerperio; malattie già conosciute dall'Assicurato (malattie preesistenti) ed insorte anteriormente alla stipulazione del contratto; malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, fermo, comunque, quanto precisato nel paragrafo 29.1 - Persone non assicurabili.*

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto del contratto i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Operativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, Cattolica non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Operativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

Il diritto alle assistenze fornite da Cattolica tramite Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Operativa al verificarsi del sinistro.

Il contratto è regolato dalla legge italiana; tutte le controversie relative sono soggette alla giurisdizione italiana.



*Norme che regolano
l'Assicurazione in caso di sinistro*



Sezione Responsabilità Civile

ART. 31 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni ¹³ e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Cattolica ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 32 GESTIONE DELLE VERTENZE

Cattolica assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, il quale è comunque tenuto a comparire in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. *Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

Sezione Tutela su Misura

ART. 33 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.

ART. 34 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

**NORME CHE
REGOLANO
L'ASSICURAZIONE
IN CASO
DI SINISTRO**

ART. 35 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

ART. 36 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Cattolica risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

ART. 37 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE

La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, ferma la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti dovranno:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 38 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 39 FRANCHIGIA O SCOPERTO

In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare degli indennizzi ovvero dei rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione.

AUTO A TUTTO CAMPO/Altri Veicoli - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, sia i minimi di scoperto e le franchigie indicati in polizza, che quelli previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione, si intendono sempre raddoppiati.

ART. 40 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, Cattolica, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge ¹⁴, prima di liquidare il sinistro, Cattolica richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell'archiviazione del procedimento penale relativo all'evento.

In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

ART. 41 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 42 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Relativamente alla garanzia Kasko Completa Cattolica rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.

Sezione Tutela a Bordo

ASSISTENZA STRADALE

MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.013.121**, per chiamate dall'estero al numero **02.58308517**, ovvero inviare un fax al numero **02.58477201**

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Nella richiesta dovrà essere precisato:

- Tipo di assistenza;
- Nome e Cognome;
- Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUB** (per la forma soccorso stradale Classic);
- Numero di polizza preceduto dalla sigla **FAUE** (per la forma soccorso stradale Top);

**NORME CHE
REGOLANO
L'ASSICURAZIONE
IN CASO
DI SINISTRO**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

TUTELA LEGALE

Cattolica si avvale per la gestione dei sinistri di:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

ART. 43 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, sempre che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) *le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;*
- b) *indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.*

ART. 44 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Cattolica o a ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a Cattolica o a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, con studio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a ARAG contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con ARAG.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Cattolica e/o con ARAG.

ART. 45 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI

Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- *informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- *conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

ART. 46 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 44 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. ARAG, così come Cattolica, non sono responsabili dell'operato di Legali, di Consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e Cattolica e/o ARAG, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

ART. 47 RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. *Spettano invece a ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI

ART. 48 DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'Assicurato deve presentare la denuncia dell'infortunio corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Cattolica le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

ART. 49 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO

Cattolica corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. *Nel valutare i postumi invalidanti, non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infortunio. Pertanto, la maggiore influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso.*

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui all'art. 29 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

**NORME CHE
REGOLANO
L'ASSICURAZIONE
IN CASO
DI SINISTRO**

ART. 50 ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE

A integrazione di quanto indicato nell'art. 29 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.

ART. 51 ARBITRATO IRRITUALE

Le divergenze sul diritto all'indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest'ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati in Medicina legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.

ART. 52 RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA

Cattolica rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio indennizzabile a termini di contratto e, in applicazione dell'art. 60 comma 3 del codice civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, Cattolica corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte.

Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Cattolica ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE ASSISTENZA

MODALITÀ RELATIVA ALLA RICHIESTA DI ASSISTENZA A SEGUITO DI INFORTUNIO

L'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al numero verde **800.013.121**, per chiamate dall'estero al numero **02.58308517**, ovvero inviare un fax al numero **02.58477201**

Nell'ipotesi in cui non risulti possibile la richiesta telefonica, l'Assicurato potrà inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

Nella richiesta dovrà essere precisato:

- *Tipo di assistenza;*
- *Nome e Cognome;*
- *Numero di polizza preceduto dalla sigla **FATN**;*
- *Indirizzo del luogo in cui si trova;*
- *Il recapito telefonico dove la struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso della Assistenza.*

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

**NORME CHE
REGOLANO
L'ASSICURAZIONE
IN CASO
DI SINISTRO**



ALTRI VEICOLI

Allegati



Allegati

- 1) *Allegati 9 (schema di Nota Informativa dei contratti di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), 6 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Rami danni) e 7 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Infortuni) Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei rapporti assicurativi di cui al titolo XIII (trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.*
- 2) *Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto del 2 maggio 1992.*
- 3) *Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 – “Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 4) *Art. 122 - “Veicoli a motore”, comma 1, del codice delle assicurazioni e art. 3 “Veicoli a motore” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1 aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 5) *Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 6) *Art. 13 - “Istituzione dell'istituto per la vigilanze sulle assicurazioni” del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con dalla legge n.135 del 7 agosto 2012*
- 7) *Artt. 122 - “Veicoli a motore” e seguenti di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni” e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 8) *Art.134 - “Attestazione sullo stato del rischio”, comma 4 – bis, del codice delle assicurazioni*
- 9) *Art. 4 dell'Allegato A - “Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria” della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961*
- 10) *Art. 129 “Soggetti esclusi dall'assicurazione”, del codice delle assicurazioni.*
- 11) *Art 134 - “Attestazione sullo stato del rischio”, del codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 – “Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni”, come successivamente modificati e integrati.*
- 12) *DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli*

infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

13) *Allegato 2 “ Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro” al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 – Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni.*

14) *Art. 150 - bis “Certificato di chiusa inchiesta”, comma 2, del codice delle assicurazioni.*

AUTO
AUTO



**CONTRATTO
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI
ALTRI VEICOLI**

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
SOCIETÀ COOPERATIVA**
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
Lungadige Cangrande, 16
37126 VERONA (ITALIA)
Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112
PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
www.cattolica.it



Mod. 40/557.4 - Ed. 01.01.2017
Studio Grafico BB - Roma